



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 60 DEL 22/06/2025

DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE ANTISTANTI IL LUNGOMARE DI CATONA ED IL LUNGOMARE DI GALLICO DAL 23 AL 26 GIUGNO 2025 PER INTERVENTI SUL DEPURATORE DI GALLICO

IL SINDACO

Premesso che

La E.Q. del Servizio idrico Integrato arch. Domenico Macrì, del Settore n. 13 Manutenzione, dovendo autorizzare la società Idorregion scarl, conduttore del sistema fognario cittadino, ad eseguire gli interventi di collegamento idraulico tra le vasche di denitrificazione-ossidazione nel depuratore di Gallico, dalla stessa richiesti con nota prot. 1004-25/MP del 19 giugno 2025, acquisita agli atti dell'Ente con prot. N. 152926 del 20.06.2025, e ad interrompere temporaneamente la funzionalità dello stesso depuratore, da lunedì 23 giugno 2025 a giovedì 26 giugno 2025, con conseguente sversamento in mare dei reflui, con nota prot. 152314 del 20/06/2025 ha richiesto l'emissione di ordinanza sindacale di divieto di balneazione temporaneo nel tratto litoraneo di Gallico durante il periodo di esecuzione dei predetti lavori, al fine della sicurezza e tutela della salute pubblica;

Considerato difatti che, in concomitanza con il detto intervento e con la disattivazione degli impianti afferenti al depuratore in argomento, si rende opportuno, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica, interdire la balneazione nel tratto di costa interessato, prospiciente i lungomari di Gallico e di Catona, per tutta la durata dell'intervento e comunque sino alla fine delle attività ed alla ripresa del regolare funzionamento dell'impianto;

Visto il D.Lgs. n. 116/2008 recante *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”*;

Visto il D.M. del 30/03/10 attuativo del D.Lgs. n. 116/2008 recante *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 11, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”*;

Considerato che compete ai comuni ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D. Lgs 116/2008 *“la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti”*;

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

Considerato inoltre, che occorre dare giusta e doverosa informazione ai cittadini mediante i più ampi canali di informazione, attesa, inoltre, l'impossibilità di delimitare in tempi così brevi le aree interessate;

Ordina
IL DIVIETO DI BALNEAZIONE

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono richiamati,
nelle acque antistanti il lungomare di Catona ed il lungomare di Gallico da lunedì 23 giugno 2025, a partire dalle ore 5:00, fino alle ore 23 di giovedì 26 giugno 2025 e comunque sino al completamento dell'intervento descritto in premessa ed alla ripresa del regolare funzionamento dell'impianto di depurazione;

AVVERTE

Fatto salvo eventuali illeciti di natura penale, l'inosservanza alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs 267/2000 e dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 2.05.2008 n. 92;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante *pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente*, nonché sulla *Home Page del sito internet istituzionale* del Comune di Reggio Calabria”;
- che la presente ordinanza venga, altresì, diffusa a mezzo organi di stampa per la massima informazione alla cittadinanza;
- che, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento venga inoltrato alle Istituzioni interessate e alle FF.OO;

È fatto obbligo di osservare e, a chiunque spetti, di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60 (sessanta), dalla pubblicazione. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi).

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà